NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE E CIRCOSCRIZIONALE E IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 10

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

(5)

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Legge 23 aprile 1981, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1981

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-ineleggibilita-ed-incompatibilita-alle-cariche-di/art-10-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-18-agosto-2000-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it